

Repertorio n. 115204

Raccolta n. 24718

===== **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA** =====

===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di marzo, in Sansepolcro, Via Traversari, nei locali dell'Oratorio di San Rocco, alle ore dieci e trenta. ----

A richiesta del Governatore della "**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANSEPOLCRO**", con sede in Sansepolcro (AR), Via Niccolò Aggiunti n. 73, iscritta al n. 206 del Registro Regionale delle persone giuridiche private (codice fiscale: 82000920510). =====

Io sottoscritto Dottor **GAMBACORTA CARMELO**, Notaio in Sansepolcro con studio in Via Niccolò Aggiunti n.88, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Arezzo, mi sono recato ove sopra alla detta ora e giorno onde assistere, elevandone verbale, all'assemblea straordinaria di detta Associazione. =====

Ho avuto la presenza della signora **GASPARRI Cosetta**, nata a Pieve Santo Stefano (AR) il 3 dicembre 1950, domiciliata per la carica presso la suddetta sede sociale, Governatore della suddetta Associazione, tale nominata con verbale del magistrato del 23 gennaio 2018. =====

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto e dà atto: =====

a) che sono presenti, personalmente, numero quindici associati su un totale di millecinquecentosessanta, come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente; =====

b) che l'avviso di convocazione dell'assemblea per questo giorno, a quest'ora e in questo luogo è rimasto affisso al pubblico nella sede dell'Associazione, per altri otto giorni prima di oggi; =====

c) che del Magistrato sono presenti oltre a detto Governatore i Consiglieri Allegrini Michele, Centrone Franco, Carsughi Liliana, Foni Maria, Marsiglietti Sara, Saberogi Serafini Nicola; =====

d) del Collegio dei Revisori non è presente nessun membro; =====

e) che tutti gli intervenuti si sono dichiarati pienamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione. =====

Dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita ai sensi degli articoli 26 e 53 dello Statuto Sociale - dandosi atto che il quorum previsto per le modifiche è quello previsto dall'articolo 101, 2° comma del Codice del Terzo Settore - e quindi atta a deliberare sul seguente =====

===== **ORDINE DEL GIORNO** =====

1) Modificazioni allo Statuto. =====

In relazione all'argomento di cui all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale ricorda ai soci che in sede di stipulazione del verbale a mio rogito in data 20 giugno 2019, Repertorio n. 114212/23964, registrato ad Arezzo il 26 giugno 2019 al n. 6284/T, l'assemblea straordinaria ha deliberato, in considerazione della entrata in vigore della riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche) l'adozione di un nuovo statuto. =====

Precisa inoltre che la Confraternita, a seguito di presentazione dell'istanza per l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche del nuovo statuto approvato, ha ricevuto la richiesta, da parte della Regione Toscana - Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali - Settore Attività Legislativa e

Registrato ad Arezzo
il 09/03/2021
al n. 2612/1T

Giuridica in data 10 dicembre 2019 protocollo
AOOOGRT/0458987/A100.10.10, di apportare delle modifiche all'articolo
18 di detto Statuto. =====

Procede quindi alla lettura del testo del suindicato articolo nella nuova for-
mulazione a tutti i soci presenti. =====

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità delibera: =====

A) di modificare l'articolo 18, secondo il seguente nuovo testo: =====

===== "Art. 18 - Diritti dei Confratelli =====

I Confratelli godono dei seguenti diritti: =====

a) elettorato attivo per le cariche sociali purché maggiorenni e iscritti all'as-
sociazione da almeno 3 mesi; =====

b) elettorato passivo se Confratelli da più di tre anni; l'interruzione del rap-
porto sociale anche solo per un giorno interrompe la consecutività; =====

c) trasporto della salma come previsto all'art. 6 del presente statuto; =====

d) uso degli automezzi di soccorso e di trasporto secondo le modalità stabili-
te dal Magistrato; =====

e) possibilità di usufruire di prestazioni mediche specialistiche, grazie a con-
venzioni, intese o accordi eventualmente stipulati con la Confraternita, se-
condo le statuizioni del Magistrato; =====

f) I Confratelli possono esaminare i Libri Sociali esclusivamente presso la
Sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richie-
sta, formulata mediante lettera Raccomandata o tramite altro mezzo postale,
di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il
richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di avere
preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Per tutti i Confratelli defunti sarà celebrata, ogni anno, una S. Messa di suf-
fragio nella chiesa di S. Rocco."; =====

B) di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale comprensivo della inter-
venuta modificazione, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera
"B" per farne parte integrante e sostanziale e che verrà depositato e pubbli-
cato ai sensi di legge, omissane la lettura da parte di me Notaio per volontà
della comparente. Sarà cura del Presidente provvedere al deposito dello sta-
tuto aggiornato presso il Registro delle Persone Giuridiche Private compe-
tente al quale vengono conferiti i poteri per provvedere a tutti gli adempi-
menti all'uopo necessari; =====

C) di conferire al Governatore il potere di apportare al presente statuto le
modifiche che venissero richieste dall'Autorità amministrativa per l'iscrizio-
ne nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ovvero nei Registri com-
petenti in via transitoria. =====

Non essendovi null'altro da deliberare l'Assemblea è sciolta alle ore undici e
quindici. =====

La comparente richiede l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro in
virtù di quanto disposto dagli articoli 82 e 104, 1° comma del Codice del
Terzo Settore. =====

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto in parte da me e in
parte da persona di mia fiducia in quattro pagine intere e parte della quinta
di due fogli e da me letto alla comparente che l'approva. =====

F.to: Cosetta Gasparri, Carmelo Gambacorta Notaio. =====



CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
SANSEPOLCRO

ALLEGATO 4 AL
2478 DELLA RACCOLTA

N.RO	ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 06 MARZO 2021	
	COGNOME NOME	FIRMA
1.	JASPARRI COSETTA	<i>Costa Jasparri</i>
2.	SODANO RITA	<i>Sodano Rita</i>
3.	CIAROFOLI SIMONE	<i>Simone</i>
4.	CANOSCI MATTEO	<i>Canosci Matteo</i>
5.	MARCO PASQUI	<i>Marco Pasqui</i>
6.	FONI MARIA	<i>Maria Foni</i>
7.	CARSOGHI LILLIANA	<i>Lilliana Carsoghi</i>
8.	CIPRIANI SILVIA	<i>Silvia Cipriani</i>
9.	CENTRONE FRANCO	<i>Centrone Franco</i>
10.	ALFREDO MILANI	<i>Alfredo Milani</i>
11.	BECHERINI LORENZO	<i>Lorenzo Becherini</i>
12.	ALLEGRI MICHELE	<i>Allegri Michele</i>

(ONLUS)

V. N. Aggiunti, 73 - Tel. /Fax 0575742.749-52037 Sansepolcro (AR) - Cod. Fisc. 82000920510

www.misericordiasansepolcro.it - e-mail: misericordiasansepolcro@libero.it

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato N. 79 del D. P. G. R. 1043 del 26.09.1994

Per la presidenza

Per la segreteria

13.	MARSIGLIETTI SARA	Sara Marsiglietti
14.	FERRI ALESSIA	Ferrì Alessia
15.	SERATINI SABEROGI NICOLA	Sabatini
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		

condel/serini Carlo Serini

STATUTO
CONFRATERNITA DI
MISERICORDIA
DI SANSEPOLCRO



Carlo G. G. G.
Amministratore

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA

Sansepolcro

Proposta per approvazione TERZO SETTORE

INDICE

Preambolo

CAPO I

Origine e natura della Confraternita

Art. 1 - Costituzione della Confraternita

Art. 2 - Natura della Confraternita

Art. 3 - Stemma della Confraternita

Art. 4 - Divisa dei Confratelli

CAPO II

Scopi e mezzi della Confraternita

Art. 5 - Scopi della Confraternita

Art. 6 - Attività della Confraternita

Art. 7 - Formazione dei Confratelli

Art. 8 - Rapporti con la Chiesa Cattolica

Art. 9 - Adesione ad altre organizzazioni

Art. 10 - Fonti di finanziamento

Art. 11 - Volontariato

CAPO III

Requisiti di appartenenza alla Confraternita

Diritti e doveri dei Confratelli

Art. 12 - Gruppi operativi

Art. 13 - Requisiti e modalità di iscrizione

Art. 14 - Domanda di ammissione e ammissione

Art. 15 - I Confratelli

Art. 16 - Confratelli onorari

Art. 17 - Confratelli ordinari

Art. 18 - Diritti dei Confratelli

Art. 19 - Doveri dei Confratelli

Art. 20 - Provvedimenti disciplinari

Art. 21 - Perdita della qualità di Confratello

CAPO IV

Organi della Confraternita

Art. 22 - Organi della Confraternita

Art. 23 - L'Assemblea generale dei Confratelli

Art. 24 - Riunioni ordinarie dell'assemblea

Art. 25 - Riunioni straordinarie dell'assemblea

Art. 26 - Validità della costituzione e decisioni dell'assemblea

Art. 27 - Il Magistrato

Art. 28 - Composizione del Magistrato

- Art. 29 - Incompatibilità
- Art. 30 - Riunione
- Art. 31 - Convocazione del Magistrato
- Art. 32 - Validità delle deliberazioni
- Art. 33 - Verbali del Magistrato
- Art. 34 - Il Vescovo Diocesano
- Art. 35 - Il Governatore
- Art. 36 - Il Vice Governatore
- Art. 37 - Il Provveditore
- Art. 38 - Il Vice Provveditore
- Art. 39 - L'Archivista
- Art. 40 - Il Collegio dei Proviviri
- Art. 41 - Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo
- Art. 42 - Gratuità delle cariche sociali e surroga

CAPO V

Rinnovo degli organi sociali

- Art. 43 - La Commissione Elettorale

CAPO VI

Del personale in genere della Confraternita

- Art. 44 - Nomine del personale
- Art. 45 - Il Correttore
- Art. 46 - Obblighi del personale
- Art. 47 - Il Segretario
- Art. 48 - Il Custode, il Cassiere, gli Accattatori, il Direttore dei Servizi

CAPO VII

Norme generali di amministrazione

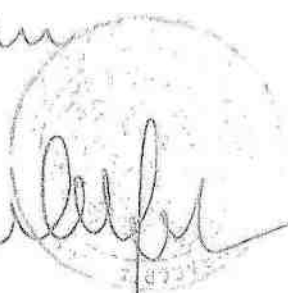
- Art. 49 - Bilancio

CAPO VIII

Disposizioni finali

- Art. 50 - Commissariamento straordinario
- Art. 51 - Scioglimento della Confraternita
- Art. 52 - Destinazione dei beni della Confraternita
- Art. 53 - Modificazioni allo Statuto
- Art. 54 - Riferimenti al Codice Civile e al Codice di diritto Canonico
- Art. 55 - Norma transitoria

Carlo Spani
Carlo Spani



PREAMBOLO

Il più antico documento nel quale è attestata la Confraternita di S. Maria della Misericordia di Sansepolcro è il testamento di " Gnotus olim Guidonis " dell'anno 1338.

Nel tempo i Confratelli hanno praticato l'esercizio delle opere di Misericordia spirituali e corporali prestando assistenza ai condannati a morte e soccorso ai bisognosi, accogliendo pellegrini e malati nel proprio ospedale e trasportando le salme al luogo di tumulazione. In origine i Confratelli praticavano la disciplina.

La Confraternita ha inoltre tenuto viva in Sansepolcro l'antica devozione a Maria Santissima, che, invocata come Mater Misericordiae, fu fatta dipingere a Piero della Francesca per l'altare maggiore della Chiesa della Confraternita. Lo stemma della Confraternita dipinto da Piero nel Polittico della Misericordia è utilizzato anche oggi quale stemma storico della Confraternita, che si riconosce erede dell'antico movimento confederale che nei secoli ha caratterizzato la vita religiosa, civile, culturale ed artistica della città di Sansepolcro.

Nel 1785 la Confraternita fu soppressa dal Granduca di Toscana Pietro Leopoldo che, con proprio rescritto, sopprime tutte le Confraternite e le compagnie dello Stato, ad eccezione della venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Firenze.

Nel 1816 la Confraternita di Misericordia di Sansepolcro fu reistituita dal granduca Ferdinando III e dal vescovo di Sansepolcro Roberto Costaguti. Con lo stesso provvedimento fu aggregata alla Confraternita di Misericordia la Compagnia del SS Crocifisso, fondata nel 1492 e soppressa nel 1785, presso la cui sede, la chiesa di S. Rocco, la Misericordia si trasferì. Il 20 dicembre 1816 la Confraternita fu aggregata alla venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Firenze, madre di tutte le Misericordie italiane.

Nel 1817 fu pubblicato il " Metodo da osservarsi dai giornanti e stracciafogli della venerabile Compagnia della Misericordia di Sansepolcro, ossia del S. Crocifisso di S. Rocco " approvato dal vescovo Costaguti e nel 1875 fu stampato il " Regolamento per le sortite della Misericordia di Sansepolcro".

Nel 1899 a Pistoia 40 Confraternite, tra le quali quella di Sansepolcro, danno vita alla Federazione delle Misericordie.

Il 23 ottobre 1910 fu approvato lo Statuto Organico, riconosciuto dal re d'Italia Vittorio Emanuele III in data 29 gennaio 1911.

Il 13 giugno 1954 fu approvato un nuovo Statuto Organico, riconosciuto dal Ministro dell'interno della Repubblica Italiana in data 7 marzo 1957 e dal Sindaco di Sansepolcro in data 25 maggio 1957. Con questo nuovo Statuto la carica di Governatore fu assegnata al Vescovo diocesano di Sansepolcro, che di fatto la ricopriva dal 1919, e fu istituita la carica di Presidente.

Il 28 ottobre 1985 la Giunta Regionale della Toscana annoverò la Confraternita " fra le Istituzioni a carattere associativo le cui attività si fondano, a norma di Statuto, su prestazioni volontarie e personali dei Soci"; il 7 luglio 1987 la stessa Giunta Regionale decretò l'iscrizione della Confraternita all'Albo Regionale del Volontariato Organizzato.

A seguito dell'entrata in vigore della legge quadro sul volontariato (n° 266/1991), in data 19 febbraio 1994 l'Assemblea dei Confratelli diede mandato al Presidente di presentare istanza alla Regione Toscana per ottenere il riconoscimento della natura privata dell'Associazione, riconoscimento ottenuto dal Consiglio della Tisana con delibera 299 del 12 luglio 1994.

Il 12 maggio 1994 il Magistrato ha approvato l'aggregazione alla Confraternita della Confraternita del SS. Sacramento, Rosario e Misericordia eretta presso la Parrocchia di S. Maria Assunta in Aboca.

Patroni della Confraternita di Misericordia di Sansepolcro sono la Vergine Maria, invocata come Madonna della Misericordia, e S. Rocco, titolare della chiesa presso cui la Confraternita ha sede.

Alla Confraternita di Misericordia di Sansepolcro è stata aggregata la Compagnia del SS. Sacramento e del Rosario, già eretta presso la Parrocchia di S. Maria Assunta in frazione . Aboca, nel comune di Sansepolcro.

CAPO I

Origine e natura della Confraternita

Art. 1 – Costituzione della Confraternita

E' costituita in Sansepolcro l'Associazione Ente Terzo Settore denominata

"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANSEPOLCRO ODV " con sede in Sansepolcro (provincia di Arezzo, diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro), presso la chiesa di S. Rocco, in Via Niccolò Aggiunti, 73, ed il sottostante Oratorio, con i locali annessi, aperto su Via Ambrogio Traversari n.7.

La denominazione sociale varierà automaticamente in "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANSEPOLCRO ETS" solo quando l'Associazione verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da istituire secondo quanto previsto dall'articolo 45 del c.d. Codice del Terzo Settore.

La Confraternita è confederata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, con sede in Firenze, fino dalla fondazione della Confederazione (1899).

La Confraternita ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Art. 2 - Natura della Confraternita

La Misericordia di Sansepolcro è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art.12 e seguenti del vigente Codice Civile.

La Confraternita è stata riconosciuta come associazione di volontariato con natura giuridica privata con delibera del Consiglio della Regione Toscana n° 299 del 12/07/1994 e, come tale, è soggetta alle

Conte del primo

Conte del primo

disposizioni del Codice del Terzo Settore e della legislazione regionale in materia.

La Confraternita è costituita agli effetti giuridici come Ente del Terzo Settore che verrà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella Sezione a) Organizzazioni di Volontariato, al momento della sua istituzione.

E' vietata la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta, di utili, avanzi, fondi e riserve comunque denominati, essendovi l'obbligo di impiegare gli stessi per la realizzazione delle finalità della Confraternita o di destinarli secondo le disposizioni di legge.

Secondo l'Ordinamento Canonico, la Confraternita di Misericordia di Sansepolcro è associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 - 311 " norme comuni " e canoni 321 - 325 " Associazioni private di fedeli " .

Art. 3 – Stemma della Confraternita

Lo stemma della Confraternita di Misericordia di Sansepolcro riproduce quello dipinto da Piero della Francesca nel cosiddetto " polittico della Misericordia ": esso riproduce una ghirlanda circolare all'interno della quale è riportato il monogramma " MIA " .

Il sodalizio ha per colore sociale l'azzurro e il giallo.

Viene utilizzato anche lo stemma di carattere nazionale comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia.

Art. 4 - Divisa dei Confratelli

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un alto e l'immagine della Madonna dall'altro.

Per le diverse attività della Confraternita, per le quali non si ritenga adatto l'uso dell'abito storico, possono essere adottate le divise secondo i modelli indicati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o decisi dal Magistrato.

CAPO II

Scopi e mezzi della Confraternita

Art. 5 - Scopi della Confraternita

La Confraternita ha per scopo, per amore di Dio e del prossimo, l'esercizio del volontariato, delle opere di Misericordia spirituali e corporali, del pronto soccorso, dell'intervento nelle pubbliche calamità e di tutto quanto possa favorire la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere.

La Confraternita contribuisce altresì alla formazione delle coscienze dei Confratelli secondo l'insegnamento del Vangelo, del magistero della Chiesa Cattolica e nello spirito del Concilio Vaticano II.

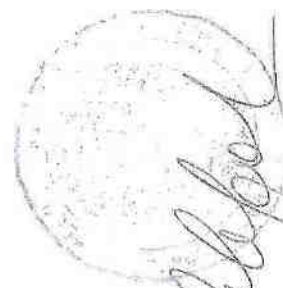
La Confraternita promuove anche iniziative di carattere culturale, fra cui la valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio storico ed artistico.

Art. 6 – Attività della Confraternita

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) la donazione di organi;
- e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;


Confraternita
Cecilia Pizzarello

- i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- k) la protezione dell'infanzia abbandonata;
- l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) iniziative di agricoltura sociale;
- o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
- b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
- c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Art. 7 - Formazione dei Confratelli

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante iniziative di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico- sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico - pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia.

Per la formazione spirituale di Confratelli, la Confraternita promuove corsi di esercizi spirituali, pellegrinaggi e quant'altro sarà ritenuto necessario.

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposte sezioni sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato

di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita

Art. 8 - Rapporti con la Chiesa Cattolica

In relazione al proprio carattere cristiano, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo diocesano e con altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio assistente ecclesiastico, detto Correttore, e cura l'ufficiatura della chiesa di S. Rocco.

Al Vescovo Diocesano è attribuita l'alta vigilanza morale sulla Confraternita, affinché le attività della medesima siano conformi allo spirito cristiano sul quale è basata.

La Confraternita collabora con le iniziative pastorali e caritative promosse dalla Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo.

Art. 9 - Adesione ad altre organizzazioni

La Confraternita potrà aderire ad altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento; del pari, in seno alla Misericordia, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività.

Art. 10 - Fonti di finanziamento

La Confraternita trae i mezzi economici necessari al raggiungimento degli scopi di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare che possiede; dalle quote degli iscritti; da oblazioni ed offerte; da contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati; dall'esercizio di iniziative e attività o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità; da convenzioni, intese e accordi con soggetti pubblici e privati secondo la normativa Nazionale e Regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- a) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- c) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita potrà reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

La Confraternita, altresì, trae mezzi economici dai servizi prestati. La materia è regolamentata dal Magistrato, il quale potrà stabilire deroghe in relazione a casi di bisogno.

Art. 11 - Volontariato

Carlo Gaudenzi
Carlo Gaudenzi

Il volontariato e la gratuità sono la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

E' fatto espresso divieto ai Confratelli di accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello della Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie " Che Dio gli ne renda merito ".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita può rimborsare al volontario le spese sostenute per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

CAPO III

Requisiti di appartenenza alla Confraternita Diritti e doveri dei Confratelli

Art.12 – Gruppi Operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.
La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso le iniziative permesse e contenute nell'articolo 6 del presente statuto e quelle promosse dalla Confederazione, e comunque attraverso tutte le attività che rientrino nei propri principi ispiratori.
Per tutti gli altri settori di attività caritative può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

Art. 13 – Requisiti e modalità di iscrizione

Chiunque, senza distinzioni di condizioni o di sesso, può appartenere alla Confraternita, purché sia di principi morali, condotta integra e cristiana.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, salvo i casi previsti nei successivi articoli 15 e 16. La quota associativa è intrasmissibile. Soltanto in casi di indigenza il Magistrato potrà esentare il Confratello dal pagamento della quota annuale associativa.

Art. 14 - Domanda di ammissione e ammissione

Le domande di ammissione devono contenere la dichiarazione di condivisione dei fini e dei principi morali della Confraternita e di accettazione delle norme, dei diritti e dei doveri contenuti nel presente statuto ed essere dirette al Governatore il quale ne propone l'accettazione al Magistrato che autorizza la segreteria all'iscrizione del nuovo socio o respinge la domanda con provvedimento definitivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Soci.

In caso di respingimento della domanda il Magistrato dovrà fornire adeguata motivazione e il candidato a socio potrà presentare istanza di riesame al Collegio dei Probiviri.

Qualora le domande vengano avanzate da minorenni, occorre che siano accompagnate dal consenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 15 - I Confratelli

Tutti gli iscritti alla Confraternita sono chiamati con il nome tradizionale di Confratello o Consorella ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative che sono alla base istituzionale del pio Sodalizio.

I Confratelli si suddividono in due categorie:

- a) Confratelli onorari;
- b) Confratelli ordinari.

I Confratelli ordinari a loro volta sono divisi in Confratelli aspiranti, Confratelli volontari e Confratelli sostenitori.

I Confratelli che appartengono da oltre 50 anni alla Confraternita e che abbiano soddisfatto l'obbligo del pagamento di 50 quote annuali, sono esonerati dal pagamento della quota stessa dal 51° anno ed entrano a far parte dei Confratelli giubilati.

I Confratelli minorenni figli di iscritti alla Confraternita, sono esentati dal pagamento della quota associativa sino al raggiungimento del 14° anno di età.

I vescovi, i sacerdoti del clero secolare e regolare e le religiose presenti nel territorio del Vicariato di Sansepolero sono considerati Confratelli di diritto e sono esonerati dal pagamento della quota annuale.

Art. 16 - Confratelli onorari

Coloro che si saranno distinti per benemerenzza verso la Confraternita verranno iscritti, dietro approvazione del Magistrato, nel ruolo dei Confratelli onorari, sono esclusi i minori di anni 14.

I Confratelli onorari sono esentati dal pagamento della quota

Confraternita
Sansepolero
Confratelli

associativa annuale e godono degli stessi diritti e doveri dei Confratelli ordinari.

Art. 17- Confratelli ordinari

Coloro che avranno presentato regolare domanda di iscrizione al Governatore e, in seguito all'accettazione della medesima, avranno pagato la quota associativa entreranno a far parte del numero dei Confratelli ordinari.

I Confratelli ordinari si distinguono in Aspiranti, Volontari e Sostenitori.

I Confratelli Aspiranti sono coloro che, dopo l'iscrizione all'associazione, richiedono di diventare volontari attivi. Dopo un periodo di prova di mesi 12, i Confratelli Aspiranti diventano, con la cerimonia della Vestizione, Confratelli Volontari. I Confratelli volontari sono quelli che in modo personale, spontaneo e gratuito, mossi da carità evangelica verso i fratelli, offrono la loro attività senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I Confratelli sostenitori sono coloro che, sostengono spiritualmente, con la propria quota annuale e con elargizioni spontanee le attività dell'associazione.

Art. 18 - Diritti dei Confratelli

I Confratelli godono dei seguenti diritti:

- a) elettorato attivo per le cariche sociali purché maggiorenni e iscritti all'associazione da almeno 3 mesi.
- b) elettorato passivo se Confratelli da almeno tre mesi l'interruzione del rapporto sociale anche solo per un giorno interrompe la consecutività;
- c) trasporto della salma come previsto all'art. 6 del presente statuto;
- d) uso degli automezzi di soccorso e di trasporto secondo le modalità stabilite dal Magistrato;
- e) possibilità di usufruire di prestazioni mediche specialistiche, grazie a convenzioni, intese o accordi eventualmente stipulati con la Confraternita, secondo le statuizioni del Magistrato;
- f) I Confratelli possono esaminare i Libri Sociali esclusivamente presso la Sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera Raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di avere preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Per tutti i Confratelli defunti sarà celebrata, ogni anno, una S. Messa di suffragio nella chiesa di S. Rocco.

Art. 19 - Doveri dei Confratelli

I Confratelli devono:

- a) osservare lo statuto e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita e il regolamento di vita associativa emanato dal Magistrato.
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno

dell'associazione che nella vita privata;

c) se confratelli volontari, disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di cristiana carità;

d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;

e) collaborare alle iniziative della Confraternita;

f) partecipare, limitatamente alle loro possibilità, alla cerimonia funebre in onore dei Confratelli defunti nel giorno del funerale, alle iniziative a carattere formativo promosse dalla Confraternita ed alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art.20 - Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 giorni allo stesso, le proprie giustificazioni:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato od indeterminato;

c) decadenza;

d) esclusione.

La competenza per l'individuazione degli addebiti e l'irrogazione dei provvedimenti di cui sopra, è demandata al Magistrato eccetto il provvedimento di esclusione (punto d) che è di competenza dell'Assemblea dei soci. Qualora si verificano addebiti nei confronti di membri del Magistrato stesso, che pregiudicano il corretto funzionamento dell'Organo, i provvedimenti di competenza sono demandati al Collegio dei Probiviri. Se tali addebiti riguardano membri del Collegio dei Probiviri, i provvedimenti di competenza spettano all'Assemblea dei Soci.

Art. 21 - Perdita della qualità di Confratello

La qualità di socio si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

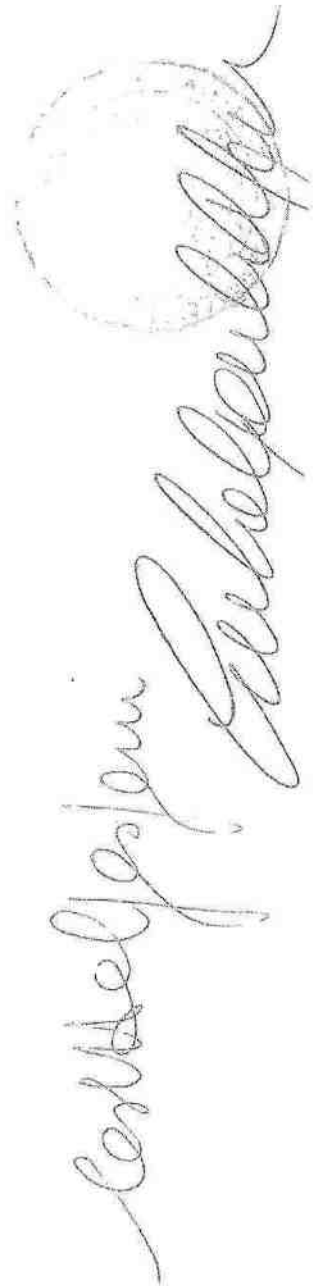
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui al precedente art. 13.

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dal precedente art.19, oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di Confratello implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto, sia spirituale che materiale e di ogni dovere verso la Confraternita; e non dà inoltre diritto ad alcun rimborso delle somme versate a qualsiasi titolo.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del

A large, stylized handwritten signature in dark ink is written vertically on the right side of the page. To its left, there is a faint, circular official stamp, likely from the Italian Republic, though the details are not clearly legible.

Magistrato con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni.

Avverso il provvedimento di decadenza può essere fatto ricorso al Collegio dei Probiviri.

Venute meno le circostanze che hanno determinato i provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Confratello escluso o decaduto potrà presentare una nuova domanda di iscrizione alla associazione.

CAPO IV

Organi della Confraternita

Art. 22 - Organi della Confraternita

Sono organi della Confraternita:

- a) l'Assemblea generale dei Confratelli;
- b) il Magistrato;
- c) il Governatore;
- d) il Collegio dei Probiviri
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti
- f) Organo di Controllo

Tutti i membri eletti negli Organi Sociali acquisiscono automaticamente la caratteristica di "Volontari" e sono iscritti nell'apposito Registro.

Art. 23 - L'Assemblea Generale dei Confratelli

L'Assemblea Generale si compone di tutti i Confratelli maggiorenni ed è presieduta dal Governatore o, in sua vece dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano per iscrizione all'Associazione e in caso di parità dal più anziano di età.

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere, a scrutinio segreto, i Consiglieri del Magistrato, i Sindaci Revisori dei Conti ed i Probiviri;
- b) approvare il programma dell'attività sociale annuale dal Magistrato;
- c) approvare il bilancio consuntivo della Confraternita;
- d) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando, ove necessario, le relative deliberazioni;
- e) acquistare, vendere, permutare beni immobili.

Art. 24 - Riunioni ordinarie dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea è convocata dal Governatore mediante pubblici avvisi con relativo ordine del giorno, affissi al pubblico almeno otto giorni prima della convocazione delle adunanze. La convocazione può utilizzare anche

strumenti telematici.

L'avviso di convocazioni deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima convocazione ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche nello stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

L'assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I verbali dell'assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal segretario e sono inseriti nell'apposito registro, consultabile a richiesta del socio Confratello.

Art. 25 – Riunioni straordinarie dell'Assemblea

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;

b) quando il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richieda all'unanimità la convocazione al Magistrato;

c) quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e sue articolazioni territoriali per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), il Governatore deve convocare l'Assemblea Generale entro 60 giorni, con le modalità di cui al precedente art. 24.

Art. 26 – Validità della costituzione e delle decisioni dell'Assemblea

Le decisioni prese dall'Assemblea generale sono valide in prima convocazione se presente la metà più uno dei Confratelli ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti qualunque ne sia il numero.

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai votanti.

Gli astenuti non si computano nel numero dei voti espressi ai sensi del secondo comma nel presente articolo.

I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

Nei casi in cui si voti a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle non si computano nel numero dei voti espressi ai fini del secondo comma del presente articolo.

Ciascun Socio ha diritto ad esprimere un voto.

Art. 27 – Il Magistrato

Carlo De Gennaro

La direzione amministrativa è demandata al Magistrato, che è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

Spetta al Magistrato:

a) provvedere all'amministrazione della Confraternita, ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta dei beni immobili e di beni mobili registrati, e la creazione di passività ipotecarie; il Magistrato potrà delegare i poteri inerenti l'amministrazione, ivi compresa l'esecuzione di operazioni bancarie, a uno o più componenti il Magistrato stesso, previa approvazione dell'assemblea;

b) provvedere affinché non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita.

c) provvedere al suo interno, nella prima riunione convocata dopo le elezioni, alla elezione del Governatore, del Vice Governatore del Provveditore, e del Vice Provveditore.

d) nominare il Segretario, il Custode, gli Accattatori, l'Archivista, il Direttore dei Servizi e conferire ogni altra nomina che si rendesse necessaria.

e) emanare qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento della Confraternita e stipulare qualsiasi convenzione, con enti pubblici o privati, per il miglioramento od il potenziamento dei servizi prestati;

f) deliberare le norme relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adottare i relativi provvedimenti.

g) provvedere alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta organica, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

h) deliberare la nomina dei Confratelli onorari;

i) assumere i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

l) predisporre annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea con le modalità descritte dal presente statuto;

m) deliberare sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, e di donazioni, e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

n) prendere, in via di urgenza, eccetto i casi previsti agli art. 21, comma 2 e 3, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del sodalizio;

o) deliberare sull'ammissione di nuovi Confratelli;

p) curare l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita, nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, in accordo con il Correttore e promuovere attività ed iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi fra Confratelli;

q) istituire commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività, nominando un coordinatore fra i componenti del Magistrato;

r) deliberare sulle liti da intentare e da sostenere ed autorizzare il

Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali, che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

s) determinare l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare per il funzionamento della Confraternita;

t) porre alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

u) provvedere alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

v) compiere ogni altra funzione ed esercitare qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita nel rispetto delle leggi in materia;

z) adempiere ad ogni altra funzione che il presente Statuto o i regolamenti adottati gli attribuiscono.

Art. 28- Composizione del Magistrato

Il Magistrato si compone di nove Consiglieri. Tutti vengono eletti a scrutinio segreto dall'assemblea Generale e durano in carica quattro anni.

Il Magistrato è assistito dal Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età, che assume le funzioni di Vice Segretario.

Alle riunioni del Magistrato può partecipare il Correttore con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli artt. 34 e 45.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute anche non consecutive nell'arco di un anno, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Magistrato.

Art. 29 - Incompatibilità

I dipendenti e i collaboratori della Confraternita non sono candidabili né eleggibili.

Non sono candidabili né eleggibili i Confratelli che rivestano cariche istituzionali e politiche a qualunque livello, ovvero che siano candidati nell'ambito di elezioni amministrative o politiche.

Non sono candidabili né eleggibili negli organi sociali e, se già eletti decadono, i Confratelli che abbiano rapporti di interesse o conflitti di interesse, a qualsiasi titolo, con la Confraternita, direttamente o a motivo di rapporto di lavoro subordinato, di legame di coniugio, di parentela o di affinità fino al secondo grado. Fra i rapporti d'interesse ed i conflitti di interesse, a mero titolo esemplificativo, sono compresi rapporti di lavoro subordinato del Confratello con fornitori abituali, e/o con aziende servite abitualmente o convenzionate con la Confraternita indipendentemente dal fatto che egli svolga incarichi direttamente correlati con essa, e rapporti di collaborazione, di fornitura di beni materiali, immateriali o di servizi, nonché rapporti contenziosi. La gratuità esclude il rapporto di interesse, salva la prova contraria.

Sono candidabili ma non possono essere eletti a far parte contemporaneamente del Magistrato, del Collegio dei Probiviri o del

Caride festem
Caride festem

Collegio dei Revisori dei Conti, i Confratelli con legami di parentela e affinità fino al secondo grado ovvero Confratelli con rapporti di coniugio, se eletti contemporaneamente decadono, salvo rinuncia di taluni fra costoro.

Qualora le predette situazioni di incandidabilità e di ineleggibilità non siano rilevate dalla Commissione elettorale o siano sopravvenute alla costituzione degli organi sociali, esse sono rilevate dall'organo di appartenenza dell'eletto, che decide a maggioranza, escluso dai *quorum* costitutivo e deliberativo l'interessato. La decisione è ricorribile dinanzi al Collegio dei Probiviri che provvede definitivamente. Se tale situazione riguarda un membro del Collegio dei Probiviri, tale organo decide definitivamente a maggioranza, escluso dai *quorum* costitutivo e deliberativo l'interessato.

Qualora sulle predette situazioni si siano pronunciati la Commissione elettorale e, eventualmente, in caso di ricorso, il Collegio dei Probiviri, non è consentito all'organo di appartenenza dell'eletto deliberare nuovamente sulla materia.

Art. 30 - Riunioni del Magistrato

Il Magistrato si riunisce ogni qual volta il Governatore lo ritenga opportuno nell'interesse dell'amministrazione, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno cinque Consiglieri.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, dal Collegio dei Probiviri, dalla Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia o sue articolazioni territoriali.

Art. 31 - Convocazione del Magistrato

La convocazione dell'adunanza è comunicata dal Governatore. L'invito dovrà essere fatto recapitare a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della data fissata e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente a mezzo telefax o posta elettronica in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità e l'urgenza.

Art. 32 - Validità delle deliberazioni

Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Tutte le deliberazioni dovranno essere adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per espressione palese, salvo che si tratti di questioni inerenti a persone.

Il consigliere deve dare notizia al Magistrato di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e deve astenersi dal voto concernente tale materia. In questo caso la deliberazione del Magistrato deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Confraternita dell'operazione. Nei casi di inosservanza

di questa disposizione, ovvero nel caso di deliberazioni del Magistrato adottate con il voto determinante del Consigliere interessato, le deliberazioni medesime, possono essere impugnate dagli amministratori e dal Collegio dei Proviviri entro 90 giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione qui previsti.

Art.33 - Verbali del Magistrato

I processi verbali del Magistrato devono essere motivati e contenere l'elenco dei presenti e degli assenti ed il riassunto delle discussioni. Essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno dei Consiglieri abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto. Detti processi verbali vengono stesi dal Segretario, firmati da lui e dal Governatore.

Sebbene vengano ordinariamente letti ed approvati nella adunanza successiva, i processi verbali si rendono subito esecutivi.

I Confratelli possono prendere visione dei verbali del Magistrato secondo le modalità previste dall'art. 18 punto f del presente Statuto.

Art. 34 - Vescovo Diocesano

Al Vescovo Diocesano, del cui alto patrocinio la Confraternita si onora, è attribuita la vigilanza morale sulla Confraternita, affinché le attività della medesima siano conformi allo spirito cristiano sul quale è basata. Sarà cura del Governatore far pervenire al Vescovo Diocesano avviso delle riunioni dell'assemblea generale.

Il Vescovo Diocesano potrà intervenire alle riunioni del Magistrato per esercitare il ruolo previsto dall'art.8 del presente Statuto.

Art. 35 - Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato ed entra in carica immediatamente.

Dirige e sorveglia le varie attività della Confraternita e ne ha la rappresentanza legale.

L'incarico di Governatore non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi.

Il Confratello precedentemente eletto alla carica di Governatore non può essere rieletto prima che siano trascorsi quattro anni dalla cessazione della carica.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

a) vigila per tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti;

b) indice le riunioni del Magistrato e convoca l'assemblea Generale,

Confraternita
Verbalizzato

assumendone in entrambi i casi la presidenza.

c) attua le deliberazioni del Magistrato;

d) firma la corrispondenza ed, in unione con il Segretario, le carte ed i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Segretario ed il Provveditore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoporli alla ratifica del Magistrato nella riunione successiva al provvedimento;

h) è tenuto a comunicare con tempestività al Magistrato, direttamente o nella prima riunione successiva utile, qualsiasi comunicazione ricevuta riguardante contenziosi, segnalazioni di infrazioni del regolamento o dello statuto, situazioni critiche del funzionamento dei servizi o dello stato finanziario della Misericordia; nel caso che tali situazioni riguardino membri del Magistrato stesso è tenuto a inviarne comunicazione anche al Collegio dei Probiviri.

Art. 36 - Il Vice Governatore

Il Vice Governatore coadiuva, indipendentemente da altre sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Art. 37 - Il Provveditore

Il Provveditore cura, di concerto con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa finanziaria e contabile di tutte le attività della Confraternita, firmando i relativi documenti e i libri contabili.

Cura congiuntamente con il Governatore ed il Segretario, la tutela dell'inventario dei beni mobili e immobili.

Provvede, su incarico del Magistrato e di concerto con il Governatore, ad eseguire le deliberazioni riguardanti gli acquisti di beni mobili, attrezzature e materiale di consumo, curandone il corretto utilizzo.

Art. 38 - Il Vice Provveditore

Il Vice Provveditore coadiuva, indipendentemente da altre specifiche funzioni, il Provveditore e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 39 - L'Archivista

L'Archivista, consegnatario dei documenti della Confraternita, è il responsabile della custodia, della cura e della conservazione del patrimonio archivistico così detto "storico" della Confraternita e provvede a tutte quelle attività (scarto, riordino, schedatura, inventariazione, ...) che si dovessero rendere necessarie per il mantenimento dell'archivio storico.

L'Archivista, inoltre, redige regolamenti circa lo scarto e l'accesso all'archivio storico per motivi di studio.

Riceve dal Segretario le pratiche non più correnti e le dispone nell'archivio storico rispettando sempre nel riordinamento il principio storico e redige in collaborazione con il Segretario, il titolare ed eventuali modifiche.

Gli scarti del materiale archivistico proposti dall'Archivista devono essere ratificati dal Magistrato e da questo segnalati alla competente Soprintendenza Archivistica, alla quale spetta il pronunciamento definitivo in merito allo scarto.

Il materiale archivistico scartato dovrà essere distrutto a mezzo fuoco.

In deroga al presente articolo, è facoltà del Magistrato, qualora nessun consigliere sia disposto ad assumere il delicato incarico di archivista, affidare questo incarico ad un altro confratello o ad un professionista, con il quale stipulare apposita convenzione.

Art. 40 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, nel rispetto delle incompatibilità di cui all'art. 29.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per verificare l'andamento della Confraternita.

In particolare, il Collegio dei Probiviri:

a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione delle Misericordie d'Italia o del Collegio dei Saggi della Confederazione.

c) decide sui ricorsi presentati dai confratelli contro i provvedimenti del Magistrato nei confronti di questi ultimi;

d) convoca, qualora ne avvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse entro e non oltre un trimestre dalla data di sostituzione;

f) provvede sulle opposizioni agli atti della commissione elettorale dell'art. 43.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori o dell'Organo di Controllo.

Il collegio delibera validamente con almeno la presenza di due componenti, fra i quali il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

Carlo Zaffarini

In caso di assenza ingiustificata per tre volte anche non consecutive, un componente decade dalla carica e il Collegio provvederà alla sostituzione o cooptazione secondo il successivo art. 42.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Art. 41 – Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo

La Confraternita elegge fino a che non vengano superati, per due esercizi consecutivi due dei tre parametri previsti dall'articolo 30 del D.Lgs.117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art.29.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il segretario.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno semestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di almeno due componenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

In caso di assenza ingiustificata per tre volte anche non consecutive, un componente decade dalla carica e il Collegio provvederà alla sostituzione o cooptazione secondo il successivo art. 42.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare un organo di controllo anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30 comma 6, del D.Lgs 117/2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'art.31 del d.l.g.s. 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

Carlisle
Caldwell

Se un membro della commissione elettorale è candidato agli organi

sociali decade e il Collegio dei Probiviri provvede alla nomina di un sostituto immediatamente.

Ciascun Confratello ha diritto di presentare richieste e memorie alla Commissione, che decide senza ritardo con atto motivato. L'atto è ricorribile al Collegio dei Probiviri che decide con atto definitivo.

CAPO VI

Del personale in genere della Confraternita

Art. 44 – Nomine del personale

Il personale la cui nomina spetta al Magistrato, comprende:

- a) il segretario;
- b) il custode;
- c) il cassiere;
- d) gli accattatori;
- e) il direttore dei servizi.

Il Magistrato dispone la durata degli incarichi e può revocarli in qualsiasi momento.

Qualsiasi Confratello può ricoprire uno degli incarichi del personale.

Per gli incarichi di Segretario, Cassiere, Correttore e Custode il Magistrato, tenuto conto della gravosità degli incarichi e del tempo effettivamente messo a disposizione della Confraternita, potrà decidere l'assegnazione di un compenso. Alla percezione del compenso non sono ammessi i Confratelli, cui spetta esclusivamente il rimborso di cui all'art. 11.

La Confraternita esige dal proprio personale la scrupolosa osservanza dei doveri d'ufficio ed una buona condotta sia morale che civile.

La Confraternita potrà avvalersi anche dell'opera e dei volontari del Servizio Civile, previa autorizzazione dei competenti organi ministeriali.

L'opera dei volontari del Servizio Civile sarà vincolata dalle norme previste dalle leggi vigenti.

Art. 45 – Il Correttore

Il Correttore è l'assistente ecclesiastico della Confraternita e viene scelto fra il clero diocesano, secolare o regolare.

Il Magistrato provvede a sottoporre dei nominativi all'esame del Vescovo Diocesano, che procede alla nomina, fatte salve le prerogative che gli attribuisce il Diritto Canonico.

Il Correttore al quale competono le materie spirituali, religiose e di culto, cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale di Confratelli, anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Il Correttore segue la preparazione spirituale e morale dei Confratelli Aspiranti Volontari con corsi specifici.

Il Correttore può partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato ed ha diritto di voto esclusivamente sulle delibere che riguardano

l'indirizzo morale e religioso della Confraternita.

Il Correttore tiene la direzione delle funzioni e delle feste religiose, celebra le liturgie in suffragio dei Confratelli defunti e cura la celebrazione, in forma solenne, della tradizionale Processione del Gesù Morto (venerdì Santo), della festa della Madonna della Misericordia (ultima domenica di maggio) e delle feste di S. Rocco (16 agosto) e del B. Piergiorgio Frassati (4 luglio), rispettivamente patrono della Confraternita di Misericordia di Sansepolcro e patrono delle Confraternite d'Italia.

Fa parte del Collegio Nazionale dei Correttori, organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, e propone alla Confederazione medesima, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito dei Confratelli.

Qualora all'interno della Confraternita vengano a formarsi gruppi operanti in settori particolari del soccorso, della protezione civile, dell'assistenza o della donazione di sangue ed organi, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, il Correttore può incaricare un sacerdote diocesano, del clero secolare o regolare, quale Cappellano con compiti di assistenza religiosa e morale al gruppo. La nomina dovrà essere ratificata dal Magistrato e notificata al Vescovo diocesano.

Art. 46 – Obblighi del personale

Al personale incombe particolarmente l'obbligo:

- a) di usare modi cortesi col pubblico e coi propri colleghi, rispetto verso i superiori, benevolenza verso i dipendenti;
- b) coadiuvarsi e supplirsi a vicenda, quante volte ciò sia necessario;
- c) cooperare alla prosperità della Confraternita indicando al Magistrato i miglioramenti che possono contribuire al vantaggio e decoro della medesima.

Art. 47—Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Magistrato nella sua prima riunione dopo le elezioni.

Il Segretario redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o i gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell. art.27.

Cura la corrispondenza; collabora con il Governatore ed il provveditore alla tenuta degli inventari e con il Provveditore alla tenuta della contabilità ed alla preparazione di bilanci.

Qualora il servizio di tesoreria non venga affidato ad un istituto di credito, il Segretario svolge mansioni di tesoriere e cassiere.

Art. 48— Il custode, il Cassiere, gli Accattatori, il Direttore dei Servizi

Il Custode ha l'obbligo di tenere aperti al pubblico e di sorvegliare gli uffici della Confraternita ed è responsabile di tutto il materiale inventariato. In particolare spetta al custode curare la sorveglianza, la pulizia e la piccola manutenzione degli uffici della Confraternita, della Chiesa e dell'Oratorio di S. Rocco e dei locali annessi. Per la cura degli

arredi e della sacrestia può essere affiancato al Custode un Sacrista.

Il Cassiere tiene la cassa della Confraternita.

Gli Accattatori si impegnano a riscuotere le quote associative ed a reperire oblazioni a sostegno della Confraternita.

Il Direttore dei Servizi è il coordinatore di tutti i servizi della Confraternita.

CAPO VII

Norme generali di amministrazione

Art. 49 - Bilancio

L'esercizio dell'attività della Confraternita è annuale e corrisponde all'anno solare.

La predisposizione del bilancio dovrà essere conforme a quanto disposto dal Codice del Terzo Settore.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Art. 50 - Commissariamento straordinario

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari neanche con i poteri sostitutivi previsti dall'art.40, il Governatore, il Collegio dei Proviviri o almeno un decimo dei Confratelli segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e sue articolazioni territoriali, l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La Confederazione, sentito anche il Collegio dei Proviviri, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale vita associativa, nomina un commissario straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il commissario straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità regionale, nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 11 disp. att. del codice civile.

Art. 51 - Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se

non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli tale da svolgere anche in parte le opere di carità e assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal commissario straordinario di cui all'art.50.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza dei Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21 comma 3 del codice civile (3/4 degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il proprio parere nonché per dare la sua eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori, preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Art. 52 – Destinazione dei beni della Confraternita

A seguito dello scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio della Confraternita è devoluto alla Parrocchia della Concattedrale di San Giovanni Evangelista in Sansepolcro, ovvero, se non esistente alla data dello scioglimento, alla Diocesi competente per territorio. Se non è possibile, il Patrimonio della Confraternita è devoluto ad altro ente del Terzo Settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità secondo le indicazioni contenute nello Statuto, previa comunicazione alla Confederazione Nazionale Delle Misericordie.

Sarà necessario chiedere il preventivo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se già istituito al verificarsi della causa di scioglimento.

Art. 53 – Modificazioni allo Statuto

La modificazione allo Statuto è deliberata dall'Assemblea Generale dei Confratelli con la maggioranza dei due terzi dei presenti che abbiano la maggiore età.

La proposta di modificazione è fatta all'assemblea nella forma dell'articolato; l'Assemblea la vota articolo per articolo e con votazione finale.

La proposta di revisione può essere fatta da:

- a) il Magistrato
- b) il Collegio dei Proviviri
- c) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti
- d) un decimo dei Confratelli
- e) l'Organo di Controllo;

La proposta è inviata al Governatore che la inserisce nell'ordine del giorno dell'assemblea più vicina.

La modificazione è comunicata alle competenti autorità.

Carlo Cefari
Luigi Cefari

lita
ella

Codice di Diritto Canonico

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del codice civile, del Codice del Terzo Settore, integrate, nei casi di competenza, dal Codice di Diritto Canonico e dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 55 - Norma transitoria

Le modifiche al presente statuto, approvate per adeguarlo a D.l.g.s.117/2017, non importano la decadenza e il conseguente rinnovo degli Organi Associativi in carica i quali termineranno il loro mandato alla scadenza originariamente prevista.

1/2 Dele^a oleum tre anni; Solle^a pin^a d^a tre anni; pistille approvate

London 2/10/1911

Il sottoscritto Dr. CARMELO CANTAROTA, Notaio
residente in Sansepolcro (TR) - Ufficio Notarile di
Arezzo, attesto che il presente foglio, conforme
agli atti, è conforme alla prescrizione
Si rilascia per USE FISCALE
Sansepolcro 9 marzo 2021

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Carmelo Cantarota, the notary mentioned in the text above. The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping tail.